



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 4.11

Restrizioni in caso di difficoltà' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna

1. La parte che incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia per quanto riguarda i trasferimenti, le quali:

- a) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni analoghe;
 - b) non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficoltà' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna;
 - c) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
 - d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e
 - e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione.
2. La parte che ha adottato o mantiene in vigore le misure di cui al paragrafo 1 ne informa sollecitamente l'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione. 3. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del paragrafo 1, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni valutano le difficoltà' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

- a) natura e portata delle difficoltà';
- b) ambiente economico e commerciale esterno; o
- c) interventi correttivi alternativi a disposizione. Nelle consultazioni viene esaminata la conformità' delle misure restrittive al paragrafo 1. Sono accettati tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dal Fondo monetario internazionale in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione

finanziaria esterna della parte interessata.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-4.11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it